

Prot. n. 1/2016

Ill.mo Commissario Straordinario del Comune di Roma
Dott. Francesco Paolo Tronca

Sub Commissario alle Attività Produttive
Dott. Giuseppe Castaldo

p.c. Direzione Sportelli Unici
Dott.ssa Paola Sbriccoli

p.c. U.O. Affissioni e Pubblicità
Dott.ssa Monica Giampaoli

Oggetto: Acquisizione dei contributi partecipativi e dei pareri di competenza dei Municipi sui Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari.

Come dovrebbe esser noto, con [Deliberazione della Giunta Capitolina n. 325 del 13 ottobre 2015](#) sono stati adottati i 15 Piani di Localizzazione degli impianti pubblicitari: il successivo 22 ottobre la deliberazione è stata pubblicata sul sito web del Comune con tutti gli allegati.

Il provvedimento è stato adottato ai sensi del 1° comma dell'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore degli Impianti Pubblicitari (P.R.I.P.) che dispone che *“i piani di localizzazione sono adottati dalla Giunta Capitolina secondo le modalità previste dal regolamento capitolino sul decentramento amministrativo attivando processi di partecipazione e informazione finalizzati a promuovere forme di proposta e di intervento diretto dei cittadini e di soggetti esponenziali.”*

Ai fini della attivazione dei processi di partecipazione il successivo 3° comma prescrive che *“entro quindici giorni dall'adozione, gli elaborati relativi al piano di localizzazione sono inseriti in apposita sezione del sito internet di Roma Capitale e del sito internet dei Municipi competenti per territorio.”*

Ai sensi del successivo 4° comma sempre dell'art. 32 *“entro trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet, chiunque può far pervenire contributi partecipativi (osservazioni, istanze, proposte), redatti in carta semplice o via web e recanti la firma, la denominazione e i recapiti dei soggetti presentatori”*.

Va messo in evidenza che l'entrata in vigore ai fini legali della deliberazione n. 325/2015 va considerata a partire dalla data del 22 ottobre, che non va però confusa con la data della

“pubblicazione sul sito internet” da cui decorrono i 30 giorni entro cui singoli cittadini, comitati, associazioni e ditte pubblicitarie possono presentare osservazioni, istanze e proposte ad ognuno dei 15 Piani di Localizzazione.

Per causa dello stato di commissariamento del Comune di Roma, che è subentrato nel frattempo, non è stato possibile rispettare i previsti 15 giorni, ma non appare ormai accettabile un ritardo ulteriore che si protragga oltre i quasi due mesi trascorsi dalla data di adozione dei Piani di Localizzazione.

Si chiede pertanto alle SS.LL., ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze, di voler ottemperare alla suddetta disposizione normativa facendo inserire il più sollecitamente possibile tutti gli elaborati relativi ai 15 Piani di Localizzazione in apposita sezione tanto del sito internet di Roma Capitale quanto del sito internet dei Municipi competenti per territorio, curando che i rispettivi inserimenti avvengano contestualmente per consentire la stessa identica scadenza dei 30 giorni.

Al riguardo si fa peraltro presente che l’apposita sezione del sito internet di Roma Capitale risulta essere stata già predisposta dall’allora Direttore della Direzione Sviluppo economico locale e pianificazione delle attività produttive – Affissioni e Pubblicità Dott. Francesco Paciello, che in data 29 ottobre 2015 ha anche trasmesso a tutti gli uffici tecnici competenti l’invito ad attivare il percorso di partecipazione dei cittadini ai 15 Piani di Localizzazione, ai sensi proprio dell’art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP.

Il 5° comma dell’art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRIP dispone inoltre testualmente che entro lo stesso termine di tempo di 30 giorni *“l’Assessore o il Presidente del Municipio competente convoca un incontro pubblico, in orari e giorni che permettano la massima partecipazione dei cittadini”* e che *“della data dell’incontro viene data informazione con 15 giorni di preavviso nel sito internet di Roma Capitale, sul sito internet del Municipio competente e attraverso le ulteriori forme che si riterranno opportune”* con la precisazione che *“l’Amministrazione Capitolina assicura la presenza dell’Assessore competente o suo delegato, del Direttore dell’Unità organizzativa competente o suo delegato, del Responsabile del procedimento”* e che *“nell’incontro possono essere presentate ulteriori osservazioni, proposte ed istanze delle quali è dato conto congiuntamente alle altre osservazioni, proposte ed istanze, in un apposito documento.”*

Il *“documento”* citato è chiamato *“Documento della partecipazione”* ai sensi del 5° comma dell’art. 8 del *“Regolamento di partecipazione dei cittadini alla trasformazione urbana”*,

approvato con [Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 2 marzo 2006](#), espressamente citata nell'ultimo comma dell'art. 32.

Il penultimo 6° comma sempre dell'art. 32 stabilisce invece in modo del tutto generico che ***“entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle osservazioni, la Giunta Capitolina approva il Piano di localizzazione deducendo sulle osservazioni presentate.”***

Dopo aver previsto il coinvolgimento diretto dell'Assessore o del Presidente di ogni Municipio competente, le Norme Tecniche di Attuazione del PRIP non precisano affatto l'ulteriore “ruolo” che debbano avere i Municipi al punto che il testo così come formulato del penultimo 6° comma lascia intendere che ***“la presentazione delle osservazioni”*** dovrebbe avvenire anche da parte di ogni singolo Municipio, ma senza precisare ad opera esattamente di chi (se del Direttore o del Presidente o della Giunta o del Consiglio).

Con una formulazione siffatta del testo normativo sono in diversi a ritenere che ogni Municipio debba limitarsi a fare delle semplici “osservazioni” ai Piani di Localizzazione.

A contraddire la suddetta tendenza è lo stesso Regolamento del Decentramento Amministrativo che alla lettera d) del 1° comma dell'art. 6 dispone testualmente che ***“il Consiglio Circostrizionale esprime il parere obbligatorio sugli atti riguardanti: d) i piani territoriali e urbanistici generali e particolareggiati”***.

Ma a sciogliere del tutto ogni dubbio viene il nuovo Regolamento di Pubblicità, approvato con [Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014](#), che all'ultimo periodo del 2° comma dell'art. 19 stabilisce in modo inequivoco che ***“i piani di localizzazione sono approvati dalla Giunta, sentito il parere dei Municipi”***.

A dissipare ogni ulteriore dubbio su quali delle due disposizioni normative prevalga, l'art. 37 del nuovo Regolamento di Pubblicità precisa che ***“in caso di contrasto tra le disposizioni del presente Regolamento e quelle dei Piani di cui all'art. 19 prevalgono le disposizioni del Regolamento”***.

Si chiede pertanto al Commissario Straordinario del Comune di Roma di voler autorizzare quanto prima la direttrice della U.O. Affissioni e Pubblicità, Dott.ssa Monica Giampaoli, o la direttrice della Direzione Sportelli Unici, Dott. Paola Sbriccoli, a trasmettere ufficialmente ad ogni Municipio la richiesta di esprimere il “parere” consultivo ma obbligatorio sul rispettivo Piano di Localizzazione.

CIRCOLO TERRITORIALE DI ROMA

Via Orte n. 12 – 00189 Roma
Tel. 333 9797338 – Fax 06 33263014
E-mail: circolo.vas.roma@gmail.com
E-mail certificata: vas.roma@pec.it


Tale “parere” dovrà essere espresso con apposita deliberazione di ogni Consiglio Municipale, dopo avere attivato la partecipazione dei cittadini redigendo il “Documento della partecipazione” di cui tener conto nella espressione stessa di “parere”.

Per consentire il recepimento dei contenuti del “Documento della partecipazione” si chiede di far slittare di un congruo numero di giorni la decorrenza sempre dei 30 giorni entro cui ogni Consiglio Municipale deve esprimere il “parere” di propria competenza: fa eccezione il Municipio X (Ostia) il cui Consiglio Municipale è stato sciolto, nelle veci del quale esprimerà il suo “parere” il commissario Domenico Vulpiani.

Si resta in attesa di un cortese riscontro scritto, anche per via telematica, che si richiede ai sensi degli artt. 2, 3, 9 e 10 della legge n. 241/1990.

Distinti saluti.

Dott. Arch. Rodolfo Bosi



Roma, 4 gennaio 2016